

**ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DEL
PAKISTAN**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan, qui di seguito denominati le Parti Contraenti,

RICONOSCENDO nella cooperazione culturale, scientifica e tecnologica uno strumento idoneo al rafforzamento dei legami di amicizia tra i due Paesi,

DESIDEROSI di promuovere la reciproca comprensione e conoscenza attraverso lo sviluppo di rapporti culturali, scientifici e tecnologici,

CONVINTI della considerevole importanza di una pari ed efficace protezione della proprietà intellettuale, che consenta di sviluppare la cooperazione nei settori, *inter alia*, delle scienze, della tecnologia e della cultura, a vantaggio di entrambe le Parti Contraenti,

HANNO convenuto quanto segue:

Articolo 1

Il presente Accordo ha lo scopo di sviluppare attività che favoriscano una migliore e reciproca conoscenza, promuovere i rispettivi patrimoni culturali, rafforzare una cooperazione culturale, scientifica e tecnologica nei due Paesi, sostenendosi reciprocamente nel perseguimento di tali obiettivi, su basi prioritarie e di reciprocità, in accordo con la legislazione esistente nei rispettivi Paesi e nel rispetto dei vincoli internazionali esistenti.

Articolo 2

Le Parti Contraenti promuoveranno inoltre progetti multilaterali che potrebbero essere inseriti nei programmi dell'Unione Europea e di altri Organismi internazionali che si riferiscono alla cultura, alla scienza ed alla tecnologia. Entrambe le Parti Contraenti chiederanno alle Organizzazioni

internazionali di essere partecipi nel finanziamento e nella realizzazione di programmi o progetti derivanti dalle forme di cooperazione proposte nel presente Accordo e altri accordi complementari che potrebbero scaturire in seguito.

Articolo 3

Le Parti Contraenti favoriranno quelle iniziative che, in conformità con la normativa nazionale, sviluppino la conoscenza, la diffusione e l'insegnamento della lingua propria nel territorio dell'altra Parte Contraente; a tale fine entrambe le Parti Contraenti promuoveranno lo studio delle rispettive lingue e letterature presso le istituzioni scolastiche e le Università dell'altro Paese, anche attraverso l'incremento di cattedre e lettori.

Articolo 4

Le Parti Contraenti si impegneranno ad aggiornare – anche mediante il periodico scambio di documenti e visite di esperti - la conoscenza dei loro rispettivi sistemi educativi e della loro evoluzione per una più equa valutazione comparativa dei rispettivi certificati e titoli di studio da parte delle competenti autorità dei due Paesi.

Articolo 5

Le Parti Contraenti, d'intesa e nella misura delle proprie disponibilità, fatto salvo il principio della reciprocità favoriranno le attività di istituzioni culturali e scientifiche, quali centri e associazioni culturali ed istituzioni accademiche, attraverso accordi specifici.

Dette istituzioni usufruiranno, in accordo con la legislazione vigente nel Paese in cui operano, delle più ampie facilitazioni per il loro funzionamento.

Articolo 6

Le Parti Contraenti incoraggeranno i contatti e la collaborazione tra Università e istituti di formazione superiore attraverso scambi di pubblicazioni e documenti, nonché promuovendo la mobilità di docenti, ricercatori e studenti.

Articolo 7

Le Parti Contraenti, compatibilmente con le rispettive risorse finanziarie, nonché nel rispetto delle normative vigenti, si adopereranno per sviluppare la cooperazione nei settori delle arti visive, dello spettacolo, della letteratura, dell'architettura e delle arti decorative attraverso lo scambio di artisti e la reciproca partecipazione a festival, spettacoli, mostre ed altri incontri organizzati dai Paesi Contraenti.

Articolo 8

Le Parti Contraenti incoraggeranno la traduzione e la pubblicazione di saggi, testi letterari e scientifici dell'altro Paese, anche mediante premi ed incentivi.

Articolo 9

Le Parti Contraenti, compatibilmente con le rispettive risorse finanziarie, nonché nel rispetto delle norme vigenti, favoriranno gli scambi culturali, artistici e scientifici ai fini della conservazione, valorizzazione e promozione del rispettivo patrimonio culturale, artistico e scientifico.

Articolo 10

Le Parti Contraenti, nell'ambito della propria legislazione, assicureranno l'importazione di pubblicazioni, materiali ed attrezzature necessarie alla realizzazione delle attività di cui ai precedenti Articoli 7 e 9 ed indispensabili altresì allo svolgimento dei compiti assegnati alle istituzioni di cui agli Articoli 3 e 5 del presente Accordo.

Articolo 11

Le Parti Contraenti faciliteranno, in regime di reciprocità ed allo scopo di perseguire obiettivi di mutuo vantaggio, lo studio e la ricerca culturale e scientifica nelle proprie Università ed istituti di istruzione. Verranno altresì incoraggiate le relazioni e la collaborazione con istituzioni culturali, scientifiche e tecnologiche di entrambi i Paesi.

Articolo 12

Le Parti Contraenti individueranno periodicamente settori prioritari di cooperazione scientifica e tecnologica, sia nelle scienze di base che in quelle applicate allo sviluppo delle tecnologie, con particolare riferimento alle tecnologie dell'informazione, delle telecomunicazioni, della salute, delle biotecnologie, dell'agricoltura e industrie alimentari, trasporti, ambiente, energia e conservazione dei beni culturali, suscettibili di apportare mutui vantaggi.

A tale riguardo le Parti Contraenti effettueranno:

1. scambi di documentazione scientifica e tecnologica;
2. scambi di esperti e specialisti per partecipazione a lezioni, conferenze e seminari;
3. ricerche congiunte in settori di comune interesse.

Articolo 13

Le Parti Contraenti incoraggeranno, compatibilmente con le rispettive risorse finanziarie, nonché nel rispetto delle normative vigenti, una collaborazione diretta tra musei, archivi e biblioteche dei rispettivi Paesi,

in vista della gestione, protezione, conservazione e restauro dei beni e patrimoni culturali.

Le Parti Contraenti incoraggeranno altresì la collaborazione archeologica.

Articolo 14

Le Parti Contraenti, compatibilmente con le proprie possibilità in regime di reciprocità, assegneranno ai cittadini dell'altra Parte borse di studio a studenti e docenti per corsi universitari e progetti di ricerca presso Università o istituzioni di istruzione superiore che trattino materie di specifico interesse per entrambe le Parti Contraenti. Verranno accordate ai destinatari delle suddette borse di studio le condizioni più favorevoli previste dalla normativa vigente nel Paese ospitante per i propri cittadini.

Articolo 15

Le Parti Contraenti sosterranno ogni collaborazione tra le rispettive emittenti radio-televisive, attraverso intese dirette.

Articolo 16

Le Parti Contraenti favoriranno lo scambio di esperienze nel campo dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché in quello delle pari opportunità tra i due sessi.

Le Parti Contraenti favoriranno altresì ogni iniziativa, intrapresa anche in ambito europeo, volta a sostenere programmi di sviluppo sociale.

Articolo 17

Le Parti Contraenti promuoveranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e dei giovani, anche mediante viaggi di studio, competizioni e ogni altra idonea iniziativa. Le Parti Contraenti favoriranno la collaborazione tra i rispettivi Organismi pubblici e privati che si interessano di problematiche giovanili, per sviluppare scambi di esperienze, nonché iniziative su tematiche di rilevanza internazionale.

Articolo 18

Le Parti Contraenti si impegnano alla collaborazione a fine di contrastare il traffico illecito di opere d'arte con azioni di prevenzione, repressione e rimedio, secondo le rispettive legislazioni nazionali, e nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione Internazionale UNESCO del 1970 sulla Prevenzione e Proibizione degli Illeciti in Materia di Importazione, Esportazione e Trasferimento di Beni Culturali, e tenendo conto dei principi della Convenzione UNIDROIT del 1995 sui Beni Culturali Rubati o Illecitamente Esportati.

Le Parti Contraenti, con riferimento ai principi enunciati nell'Annesso 1, che costituisce parte integrante del presente Accordo, promuoveranno gli scambi di informazione tecnologica ed attività congiunte di collaborazione scientifica finalizzate al trasferimento di tecnologie.

Articolo 19

Al fine di rendere operativo questo Accordo e di monitorare lo stato della sua attuazione, le Parti Contraenti costituiranno una Commissione Mista per la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, che approverà programmi esecutivi pluriennali; la Commissione Mista si riunirà alternativamente nelle rispettive capitali in date da concordarsi attraverso i canali diplomatici.

Articolo 20

Ogni controversia relativa all'interpretazione e applicazione delle disposizioni del presente Accordo verrà risolta dalle Parti Contraenti attraverso i canali diplomatici.

Articolo 21

Il presente Accordo potrà essere modificato in qualsiasi momento con il consenso delle Parti Contraenti e le eventuali modifiche entreranno in vigore con le procedure all'uopo previste.

Articolo 22

Il presente Accordo, che avrà durata illimitata, entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste.

Il presente Accordo, al momento della sua entrata in vigore, sostituirà l'Accordo di Cooperazione Culturale tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan firmato il 17 marzo 1975 e l'Accordo di Cooperazione Scientifica e Tecnologica firmato il 20 agosto 1975.

Il presente Accordo potrà essere denunciato in qualsiasi momento e la denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente. La denuncia non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso avviati durante il periodo di vigenza dell'Accordo, salvo che le Parti Contraenti non concordino diversamente.

IN FEDE di che i sottoscritti rappresentanti debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto ad Islamabad, il 10 novembre 2005, in due originali nelle lingue italiana e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ISLAMICA
DEL PAKISTAN

S.E. MARGHERITA BONIVER
SOTTOSEGRETARIO DI STATO
AGLI AFFARI ESTERI

S.E. MUHAMMAD ALI DURRANI
MINISTRO DI STATO PER LO
SPORT, LA CULTURA E GLI
AFFARI GIOVANILI



ANNESSO 1**Annesso all'Accordo di Cooperazione Culturale, Scientifica e Tecnologica tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan in materia di Proprietà Intellettuale.**

Con riferimento all'articolo 18, paragrafo 2, del presente Accordo, le Parti Contraenti assicureranno una tutela adeguata ed efficace alla proprietà intellettuale creata o trasferita nell'ambito dell'accordo e delle relative intese per la sua esecuzione. Le Parti Contraenti concordano di notificarsi tempestivamente ogni invenzione, brevetto, disegno o modello industriale, marchio di fabbrica, ritrovato vegetale, nonché ogni opera tutelata dal diritto d'autore, realizzati nell'ambito dell'Accordo, nel rispetto della normativa nazionale. I diritti su tali proprietà intellettuali saranno ripartiti in conformità delle seguenti disposizioni:

1. Campo di applicazione

1.1 Le disposizioni del presente Annesso si applicano a tutte le attività congiunte svolte ai sensi del presente Accordo, salvo che le Parti Contraenti o i loro rappresentanti, debitamente autorizzati, non convengano altrimenti, fermi restando i principi previsti dall'Accordo stesso per quanto attiene alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale e dopo aver consultato la Commissione Mista.

1.2 Ai fini del presente Accordo alla "proprietà intellettuale" si dà il significato di cui all'articolo 2 della "Convenzione che istituisce l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale", firmata a Stoccolma il 14 Luglio 1967. Inoltre s'includono i diritti tutelati dall'Accordo sugli Aspetti di Proprietà Intellettuale connessi al Commercio (ADPIC) e dall'Allegato IC dell'Accordo istitutivo l'Organizzazione Mondiale per il Commercio sottoscritto a Marrakech, il 15 Aprile 1994.

1.3 Il presente Annesso definisce la ripartizione dei diritti, introiti e proventi tra le due Parti Contraenti. Ciascuna parte garantisce che l'altra acquisisca i diritti di proprietà intellettuale, ripartiti conformemente al presente Allegato, ottenuti dai propri partecipanti mediante contratti o altri strumenti giuridico-legali, qualora necessario. Il presente Annesso in nessun modo cambia o pregiudica la ripartizione dei diritti tra una Parte ed

i propri partecipanti, che rimane regolata dalle leggi e dalla prassi di detta parte.

1.4 Le controversie in materia di proprietà intellettuale, sorte nell'ambito del presente Accordo saranno risolte in sede negoziale tra le organizzazioni partecipanti interessate o, qualora necessario, tra le Parti Contraenti o i rappresentanti da esse designati.

1.5 La cessazione della validità del presente Accordo non pregiudicherà i diritti e gli obblighi derivanti dal presente Annesso. Ognuna delle Parti Contraenti, per quanto di sua pertinenza, sarà responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione dell'Accordo.

2. Ripartizione dei diritti

2.1 Ciascuna Parte Contraente ha diritto, in conformità a quanto previsto dalla rispettiva legislazione nazionale, alla traduzione, riproduzione e pubblicazione su riviste di articoli tecnico-scientifici, di saggi, di relazioni e di libri che costituiscano un risultato diretto della cooperazione derivante dal presente Accordo. Su tutte le copie pubblicamente diffuse delle opere tutelate dal diritto d'autore eseguite secondo queste disposizioni, dovranno essere indicati i nomi degli autori, eccetto il caso in cui l'autore espressamente non abbia rinunciato alla citazione del proprio nome.

2.2 I diritti a tutte le forme di Proprietà Intellettuale diversi da quelli indicati al precedente paragrafo 2.1 del presente Annesso verranno ripartiti nel seguente modo:

2.2.1 ai ricercatori e scienziati, che si recano in uno dei due Paesi Contraenti allo scopo di approfondire le conoscenze in settori di loro interesse, saranno assicurati i diritti di proprietà intellettuale sulla base della normativa vigente nel Paese ospitante. Altresì a ciascun ricercatore definito inventore o autore spetterà, sempre secondo la legislazione vigente nel Paese ospitante, il trattamento nazionale per quello che concerne premi, benefici o altri vantaggi, inclusi i proventi.

COPIA TRA

2.2.2 Se la Proprietà Intellettuale è stata creata nel territorio di una delle Parti nell'ambito di ricerche congiunte, condotte dai partecipanti nel corso di attività congiunte di ricerca eseguite dagli stessi, a ciascun partecipante spettano i diritti ed i proventi su tale Proprietà Intellettuale nel proprio Paese. La ripartizione dei diritti e dei proventi nei Paesi terzi sarà stabilita sullo svolgimento dell'attività congiunta tenendo conto del contributo economico, scientifico e tecnologico di ciascun partecipante alla creazione della proprietà intellettuale. Se la ricerca non è definita come "congiunta" nei relativi accordi, i diritti da essa derivanti saranno ripartiti sulla base delle disposizioni di cui alla precedente paragrafo 2.2.1. Inoltre, qualsiasi individuo definito come inventore o autore avrà diritto al trattamento nazionale per quanto riguarda ogni premio, beneficio o altri vantaggi, redditi inclusi, sulla base della legislazione nazionale del Paese ospitante.

2.2.3 Indipendentemente dal paragrafo 2.2.2 di questo Annesso, se un tipo di Proprietà Intellettuale è previsto dalle leggi di una delle due Parti Contraenti, ma non lo è dalle leggi dell'altra, il partecipante la cui legislazione preveda la tutela di questo tipo di Proprietà Intellettuale avrà diritto di ottenerne tutti i diritti e proventi. Inoltre, nel Paese partecipante a ricerche congiunte, in cui la legislazione nazionale non garantisca la tutela della Proprietà Intellettuale scaturente da tali ricerche, le persone definite inventori o autori di tale tipo di Proprietà Intellettuale avranno diritto al trattamento nazionale previsto dalla Parte Contraente che garantisce quel tipo di Proprietà Intellettuale la tutela per quanto attiene a premi, benefici o altri vantaggi, compresi i proventi ai sensi di quanto stabilito al paragrafo 2.2.2

3. Informazioni confidenziali di lavoro

Qualora un'informazione, indicata come "confidenziale di lavoro" sia fornita o creata nel quadro del presente Accordo, ciascuna delle Parti Contraenti e dei rappresentanti sarà tenuto a tutelare tale informazione in conformità delle leggi, regolamenti e prassi amministrativa vigenti.

L'informazione potrà essere identificata come "confidenziale di lavoro" quando:

1. sia segreta, nel senso che considerata per intero o nella specifica configurazione o insieme dei suoi componenti, non è generalmente nota né di facile accesso alle persone introdotte nei settori in cui venga utilizzato normalmente il tipo di informazione in oggetto; o
2. la persona che ne abbia il possesso legale abbia adottato le misure opportune al fine di mantenerne la segretezza; o
3. abbia valore commerciale in quanto segreta.

07G0198

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ONLINE